

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1877

biamo rispettare questo dubbio, e dobbiamo adottare quegli emendamenti e quelle riforme che hanno proposto i miei colleghi che hanno preso la parola prima di me.

E poi che questo dubbio sia un dubbio da rispettarsi altamente senza entrare in una assai grave questione, senza entrare in un campo che non è il mio, o signori, si deduce pure dalle seguenti considerazioni.

Diffatti, o signori, chiunque si fa ad esaminare le leggi forestali attualmente vigenti nelle provincie italiane, ad eccezione di quelle che si riferiscono alla Sardegna ed alla Toscana, troverà che tutte mirano principalmente allo scopo dell'igiene pubblica.

Ora dunque se legislatori i quali dobbiamo credere che abbiano messo a tortura il loro ingegno, abbiano distillato il loro cervello quando hanno approvato queste leggi; tutti insieme hanno avuto per speciale scopo la pubblica igiene, noi dobbiamo credere che la pubblica igiene formi almeno un dubbio che ognuno vede e sente, un dubbio grave assai, più grave di quello che taluni fra gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto hanno creduto di ravvisare. Bene a proposito, signori, l'onorevole sindaco di Roma richiamava alla vostra memoria che presso i nostri antichi padri le foreste si chiamavano e si ritenevano sacre, e come si fingesse che le foreste fossero il domicilio di numi appunto perchè nessuno attentasse di violarle. Abbiamo dunque la nostra storia, e contro l'opinione dell'illustre Messedaglia testè ricordata, abbiamo l'esperienza dei secoli, i quali sono i testimoni più eloquenti, le più grandi autorità, ed i quali ci additano i grandi inconvenienti provenienti dai diboscamenti. Se consultaste i medici-condotti specialmente della nostra provincia, li udireste muovere vive lagnanze dei fatti diboscamenti e desiderare fossero rinselvate quelle regioni che furono diboscate e distrutte.

Ma, vi ripeto, che gli egregi miei colleghi, i quali ebbero prima di me la parola, hanno svolto largamente la materia. A me quindi non rimane che unirmi e unirmi strettamente a loro per sostenere questa proposta di legge. Inoltre per me ancora, signori, è sacro il diritto di proprietà, ma prima del diritto di proprietà, vi è una legge suprema, *salus populi suprema lex est*, quindi è che anche io vi domando che là rimanga il vincolo ove esiste il pericolo per la pubblica igiene! Mi riservo pertanto di svolgere nella discussione degli articoli quell'emendamento che già ho presentato alla Presidenza insieme all'onorevole Amadei, emendamento

che è il mezzo del fine che mi sono proposto giusta quanto vi ho indicato.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri oratori iscritti: domando all'onorevole relatore se intende di parlare.

**CANCELLIERI, relatore.** Signori! La discussione, tenuta ieri ed oggi, agevola molto il mio compito, imperocchè tutti gli oratori hanno parlato in favore della legge. Tutti riconoscono la necessità e l'urgenza dell'unificazione legislativa in materia forestale; tutti riconoscono che la legge è pregevole, comunque taluni avrebbero desiderato il vincolo per considerazioni igieniche.

L'onorevole Ceresa soltanto ha oppugnato il progetto di legge, non ravvisandovi attuato quel modo di discentramento che, a senso suo, dovrebbe essere preferito.

Si può dire adunque che, fra tutti gli oratori, egli sia l'unico oppositore alla legge; e per quella solidarietà che unisce la Giunta al Ministero, sono in dovere di confutarne gli argomenti.

L'onorevole Ceresa, se ben compresi il senso del suo discorso, intenderebbe rimettere a ciascun Consiglio provinciale o comunale, la definizione dei casi e la indicazione dei terreni sui quali si possano imporre vincoli forestali.

Qui sta il difetto veramente, dacchè il discentramento può esserci nella parte esecutiva, nella parte legislativa no di certo. Il solo potere legislativo può determinare i casi nei quali abbia ad imporsi un vincolo alla proprietà.

Sarebbe certo una legge sconsigliata quella che deferisse alle autorità locali ed al potere esecutivo il decidere, se e quali vincoli abbiano ad essere imposti, nè ci sarebbe possibilità di ricorrere al potere giudiziario per garantire i diritti dei privati, quando tutto fosse rimesso all'arbitrio del potere amministrativo locale e centrale, e quando non fossero definiti per legge i casi di applicazione del vincolo forestale.

Aggiungasi che la ragione medesima del vincolo trae origine da interessi i quali sovente non sono di una sola località, ma riguardano più provincie, e che perciò appunto le prescrizioni forestali non possono essere ispirate a considerazioni locali, e devono rivestire invece un carattere generale conforme all'indole dell'interesse generale cui provvedono.

Ma, indipendentemente da questa considerazione, è certo che, trattandosi di portare una limitazione ai diritti della proprietà, il solo potere legislativo ne ha potestà. Diffatti il Codice civile sanziona questo principio, dichiarando libera la proprietà e soggetta soltanto a quelle modificazioni che possono